

Per SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE si intende la vendita per il consumo sul posto esercitata nelle seguenti tipologie di esercizi:

- ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie con cucina, esercizi con cucina tipica, tavole calde, self-service, fast food, bar gastronomici, bar-caffè, bar pasticceria, bar gelateria, cremerie, creperie, wine-bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the, e simili.

Una volta acquisita la S.C.I.A., l'Ufficio verifica la completezza della documentazione, richiedendo nel caso eventuali integrazioni. L'attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA in modalità telematica.

Nei successivi 60 giorni il Comune verifica la corrispondenza alla normativa di quanto dichiarato e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990).

Requisiti morali

Il titolare di impresa individuale, il preposto o delegato se designato, i soggetti indicati nell'[articolo 2 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252](#) devono possedere i requisiti previsti:

- dall'[art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#)
- dal [Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (Codice delle leggi antimafia)

Requisiti professionali

Il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante di società o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale deve possedere i requisiti previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Requisiti di idoneità dei locali

Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali.

Requisiti di sicurezza

I locali devono essere conformi alle disposizioni del [Decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564](#) - "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande".

Titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività è soggetto a preventiva presentazione di SCIA (Segnalazione certificata inizio attività), ai sensi dell' art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

sostitutiva della autorizzazione di cui all' art. 69 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6.

La SCIA deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica utilizzando la piattaforma camerale "impresa in un giorno".

Diritti di segreteria €. 20,00 da versare al Comune di Malnate tramite PagoPA.

Diritti sanitari: sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA, tranne quando viene segnalata la cessazione della attività.

Il versamento di €. 51,80 deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 10852218 intestato all'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese – Servizio Tesoreria – Via O.Rossi n. 9 – 21100 Varese, con causale “SCIA – c.d.c. n. 15022101”